

N. R.G. 1741/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	presidente
dott. Giovanni Salina	giudice
dott. Vittorio Serra	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **1741/2018** promossa da:

PUBBLIFORMA S.R.L. (C.F. 03903730236), con il patrocinio dell'avv. LANA EDOARDO e dell'avv. SALITURO PIERO (SLTPRI61L24A944D) CORTE ISOLANI 8 40125 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA DIAZ N. 11 VERONA presso il difensore avv. LANA EDOARDO

ATTORE/I

contro

NOVASPES INVESTIMENTI S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BIANCO ALBERTO e dell'avv. DONINI ALBERTO (DNNLRT84S16C573C) C/O AVV. BIANCO ALBERTO - VIA SOLFERINO 17 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BIANCO ALBERTO

COPPOLA GIUSEPPE (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BIANCO ALBERTO e dell'avv. DONINI ALBERTO (DNNLRT84S16C573C) C/O AVV. BIANCO ALBERTO - VIA SOFLERINO 17 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BIANCO ALBERTO

MONTANARI LORETTA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. BIANCO ALBERTO e dell'avv. DONINI ALBERTO (DNNLRT84S16C573C) C/O AVV. BIANCO ALBERTO - VIA SOFLERINO 17 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 17 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BIANCO ALBERTO

CONVENUTO/I

FALLIMENTO URCIUOLI GROUP'S SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GARGANO MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA TRE SANTI, 38 null 83055 STURNO presso il difensore avv. GARGANO MASSIMO

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI





Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Arbitrato in Italia





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione in data 24.1.2018 Pubbl.Forma s.r.l. conveniva in giudizio Coppola Giuseppe, Novaspes Investimenti s.r.l. e Montanari Loretta.

Esponeva l'attrice che:

- nel 2011 era stata costituita Novaspes Investimenti s.r.l., allo scopo di partecipare in ATI alla procedura di evidenza pubblica indetta dal Comune di Bologna, ai sensi dell'art.4 del D.L. 138/2011, per individuare il proprio socio privato per la gestione dei cimiteri comunali;
- soci di Novaspes erano in origine Urciuoli Group's s.r.l. (56%), Pubbl.Forma s.r.l. (29%) e Montanari Loretta (15%);
- nel 2016 Urciuoli Group's era stata dichiarata fallita;
- nel 2017 la Montanari aveva dato notizia di aver acquistato dalla Curatela fallimentare la quota del 56% appartenente a Urciuoli Group's;
- l'acquisto era avvenuto in violazione dell'art. 7.2 dello statuto sociale di Novaspes, perché l'attrice non aveva avuto in precedenza alcun avviso dell'offerta di acquisto;
- per effetto di tale operazione la società era passata sotto il controllo della Montanari e di suo marito Giuseppe Coppola, che ne era anche socio di fatto e amministratore di fatto (amministratore di diritto, dal 2015, era Silvano Urciuoli);
- l'assemblea tenutasi il 7.4.2017 aveva revocato l'incarico di amministratore unico all'Urciuoli e nominato nuovo amministratore il Coppola;
- i coniugi Montanari e Coppola, gestori esclusivi della società, avevano adottato una serie di iniziative finalizzate a estromettere dalla compagine sociale Pubbl.Forma; in particolare: erano stati deliberati due ingiustificati aumenti di capitale ed era stata abbandonata la causa promossa da Novaspes contro Amga Energia Servizi s.r.l. e C.I.F. s.r.l. (componenti dell'ATI costituito per partecipare alla gara indetta dal Comune di Bologna).





Esponeva quindi che:

- le condotte del socio di maggioranza (Montanari-Coppola) configuravano un caso di abuso di maggioranza ed erano connotate da una situazione di conflitto di interessi;
- essendo invalido l'acquisto delle quote sociali da parte della Montanari, erano invalide la revoca del precedente amministratore e la nomina del nuovo, così come tutte le deliberazioni e gli atti successivi;
- l'amministratore Coppola, con l'assenso della socia Montanari, aveva compiuto atti lesivi del patrimonio sociale, da cui erano derivati danni che i convenuti dovevano risarcire.

Ciò premesso, la società attrice formulava le seguenti conclusioni:

“accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto della quota pari al 56% della Curatela Fallimentare della Urciuoli Group's s.r.l da parte della socia Montanari e, conseguentemente,

- ordinare la restituzione delle quote acquistate illegittimamente dalla Sig.ra Montanari Loretta, così da ripristinare lo status quo ante, in virtù di quanto argomentato in atti;

- accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 7.04.2017 con la quale veniva revocato dall'incarico di amministratore unico il sig. Silvano Urciuoli e contestualmente nominato il sig. Giuseppe Coppola quale nuovo amministratore unico e,

conseguentemente,

- dichiarare inesistenti, inefficaci, illegittimi, nulli e/o annullabili tutti i successivi atti posti in essere dall'amministratore Coppola Giuseppe;

- accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'attuale amministratore unico della Società NOVASPESS Investimenti Srl nonché alla socia Montanari, attesa l'attività fraudolenta rivolta al mero conseguimento di interessi extrasociali, esplicitata in narrativa;

- accertare e dichiarare la configurazione di un abuso di potere e di maggioranza nonché l'attuazione di una scalata societaria perpetrata dai coniugi Montanari-Coppola ai danni del Cortini e della Società e, conseguentemente, previo accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c.:



- revocare dall'incarico di amministratore unico il sig. Giuseppe Coppola nominando un curatore speciale a tutela degli interessi sociali oltre che del socio di minoranza ovvero inibire al Coppola ed alla socia Montanari di compiere ulteriori attività che possano danneggiare la stabilità e la corretta gestione della Società, o, in subordine, porre in essere qualsiasi altro atto ritenuto necessario ed opportuno ai fini della salvaguardia della Società e dei diritti del socio minoritario;

- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o annullabilità della delibera assembleare dell'11.10.2017 comunicata via Pec all'odierno attore in data 27.10.2017, in virtù di quanto meglio argomentato in atti;

- accertare e dichiarare la sussistenza di una condotta ostile e strumentale posta in essere dall'attuale amministratore unico della Società NOVASPESS Investimenti Srl e dalla socia Montanari nonché l'inosservanza dei principi di buona fede, correttezza e diligenza propri dei gestori di patrimoni altrui.

Con richiesta di danni da quantificarsi anche in via equitativa e comunque con ogni riserva di legge....”.

II

Si costituivano in giudizio Novaspes Investimenti s.r.l. e Loretta Montanari.

Esponevano le convenute che:

- l'attuale compagine sociale di Novaspes era il precipitato del fallimento della Urciuoli Group's s.r.l., titolare del diritto di piena proprietà sulla quota pari al 56% del capitale sociale che, a seguito di liquidazione dell'attivo fallimentare, era stata acquistata in prelazione da Loretta Montanari secondo la seguente regolare procedura:

in data 6 settembre 2016, con sentenza n. 50/2016 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Fallimentare è era stato dichiarato il fallimento della società Urciuoli Group's ;

con decreto del G.D. in data 18 novembre 2016 veniva approvato il programma di liquidazione dell'attivo fallimentare che comprendeva altresì la quota di partecipazione in Novaspes Investimenti;

il curatore fallimentare, ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione, aveva invitato mediante comunicazione formale i soci a manifestare l'eventuale interesse all'acquisto della quota della



fallita (si era poi scoperto che la società Pubbli.Forma S.r.l. non risultava reperibile all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato al Registro Imprese);

in data 14 febbraio 2017, Loretta Montanari aveva sottoposto alla curatela proposta irrevocabile d'acquisto della quota pari al 56% del capitale sociale della Novaspes Investimenti S.r.l. per la somma di euro 5.000,00;

dall'ultimo bilancio pubblicato (anno 2014) emergeva che la società era inattiva e che il patrimonio netto era pari ad euro 10.220,00 e pertanto la somma proposta per l'acquisto era del tutto coerente con il valore effettivo della partecipazione;

in assenza della valida costituzione del comitato dei creditori e vista l'urgenza di provvedere alla liquidazione della quota, anche ai sensi dell'art. 41, comma IV, L.F. il curatore fallimentare aveva chiesto al G.D. di essere autorizzato ad accettare la proposta della Montanari;

il G.D. con provvedimento in data 7 marzo 2017 aveva autorizzato l'acquisto;

con atto a rogito notaio Fabrizio Virginio Pesiri, in data 15 marzo 2017 l'atto di acquisto era stato formalizzato;

- dopo l'acquisto delle quote la società era stata ricapitalizzata e aveva cominciato a operare proficuamente.

Esponevano poi che:

- la procura alle liti del difensore avversario era nulla e nulla era la notifica della citazione in proprio;

- l'attore Massimiliano Cortini era privo di legittimazione attiva, non essendo personalmente socio di Novaspes;

- Giuseppe Coppola non era stato citato personalmente, ma in qualità di amministratore unico di Novaspes;

- il Fallimento, che aveva ceduto le quote alla Montanari, era litisconsorte necessario.

Esponevano poi che:



- il diritto di prelazione, vantato dall'attrice ai sensi dell'art. 7.2 dello statuto, era inesistente ai sensi dell'art. 7.1, che escludeva il diritto di prelazione, quando il trasferimento delle quote avveniva a favore di altri soci;
- a detta del Curatore, peraltro, la Procedura aveva tentato di comunicare la proposta di acquisto della Montanari a Pubbl.Forma, ma la società non risultava reperibile all'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato al Registro Imprese;
- la validità della cessione delle quote si ripercuoteva inevitabilmente sulle ulteriori domande che avevano per presupposto la nullità della vendita;
- la citazione era nulla per genericità, non essendo con precisione individuati gli atti, successivi alla cessione delle quote, di cui si chiedeva l'annullamento;
- le decisioni dei soci assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi e/o con abuso della maggioranza potevano al più ritenersi inficiate dalla minore forma di invalidità costituita dall'annullamento; tali decisioni dovevano essere impugnate entro novanta giorni; il termine di impugnazione era inutilmente spirato con riferimento alle deliberazioni assembleari assunte in data 7 aprile 2017 e 22 maggio 2017, 19 giugno 2017 ed 11 ottobre 2017;
- le deliberazioni in questione comunque non mancavano di concrete finalità gestorie e non erano viziate da eccesso di potere; Novaspes, sino alla nomina come amministratore unico del Coppola, risultava infatti inattiva e gravata da perdite oltre che appesantita da vertenze giudiziarie di esito incerto;
- la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c. era istituito finalizzato a sanare la carenza di capacità processuale della parte per il caso in cui mancasse la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza; si era fuori tematica quando controparte pretendeva con tale nomina di tutelare gli interessi sociali e del socio di minoranza ovvero di *"inibire al Coppola ed alla socia Montanari di compiere ulteriori attività che possano danneggiare la stabilità e la corretta gestione della Società"*.

Ciò premesso, le convenute formulavano le seguenti conclusioni:

"IN VIA PRELIMINARE, alternativamente:



- Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti asseritamente rilasciata dalla società Pubbli.Forma S.r.l. a margine dell'atto di citazione e la conseguente nullità in mancanza di una valida procura delle notificazioni effettuate in proprio dalla avversa difesa dell'atto di citazione e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta dall'attore.

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Massimiliano Cortini e per l'effetto rigettare ogni domanda irritualmente svolta dall'attore.

Sempre in VIA PRELIMINARE:

- Accertare la natura litisconsortile necessaria dell'azione di nullità del contratto di cessione delle quote e per l'effetto, ove ritenuto, prendere gli opportuni provvedimenti.

- Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle azioni di annullamento delle decisioni dei soci assunte dall'assemblea della società Novaspes Investimenti S.r.l. in data 7 aprile 2017, 22 maggio 2017, 19 giugno 2017 ed 11 ottobre 2017 per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 2479-ter, comma I, c.c.

Nel merito,

IN VIA PRINCIPALE

rigettare qualsiasi domanda formulata per essere infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame:

assegnare termine ex art. 2479-ter c.c. alla società Novaspes Investimenti S.r.l. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare l'eventuale causa di invalidità che in denegato caso non creduto dovesse ravvisarsi.”.

III

A seguito di rinnovazione della notifica della citazione si costituiva in giudizio Coppola Giuseppe.



Il convenuto esponeva sostanzialmente le difese già svolte da Novaspes e dalla Montanari, eccedendo preliminarmente il difetto di competenza o di giurisdizione del tribunale per effetto della clausola compromissoria contenuta nell'art. 25 dello statuto di Novaspes.

Ciò premesso, il convenuto formulava le seguenti conclusioni:

“IN VIA PRELIMINARE, principale:

- accertare e dichiarare il difetto di competenza e/o giurisdizione del Giudice adito in virtù della clausola contenuta nell'art. 25 dello statuto della Società e per l'effetto dichiararne l'incompetenza e/o la carenza di giurisdizione.

Sempre IN VIA PRELIMINARE, in via subordinata, alternativamente:

- Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti asseritamente rilasciata dalla società Pubbli.Forma S.r.l. a margine dell'atto di citazione e la conseguente nullità in mancanza di una valida procura delle notificazioni e della rinnovazione della citazione effettuate in proprio dalla avversa difesa dell'atto di citazione per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda svolta dall'attore.

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Massimiliano Cortini e per l'effetto rigettare ogni domanda irritualmente svolta dall'attore.

Sempre IN VIA PRELIMINARE:

- Accertare la natura litisconsortile necessaria dell'azione di nullità del contratto di cessione delle quote e per l'effetto, ove ritenuto, prendere gli opportuni provvedimenti.

- Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle azioni di annullamento delle decisioni dei soci assunte dall'assemblea della società Novaspes Investimenti S.r.l. in data 7 aprile 2017, 22 maggio 2017, 19 giugno 2017 ed 11 ottobre 2017 per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 2479-ter, comma I, c.c.

Nel merito,

IN VIA PRINCIPALE



rigettare qualsiasi domanda formulata per essere infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame:

assegnare termine ex art. 2479-ter c.c. alla società Novaspes Investimenti S.r.l. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare l'eventuale causa di invalidità che in denegato caso non creduto dovesse ravvisarsi."

IV

All'udienza del 12.3.2019, preso atto del rifiuto da parte dell'attrice della proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento Urciuoli Group's s.r.l..

V

Si costituiva in giudizio il Fallimento Urciuoli Group's s.r.l..

Esponeva il Fallimento che:

- le quote di Novaspes erano state cedute dal fallimento nel rispetto dello statuto (articolo 7 comma 1 e comma 2);
- **il** curatore non ha nemmeno violato le disposizioni in materia di vendita fallimentare (che comunque non avrebbero avuto riflesso sulla validità della vendita); in particolare: avendo la Montanari depositato in data 13.02.2017 presso la cancelleria del Tribunale di Avellino - sezione fallimentare - una proposta di acquisto della quota sociale di Novaspes Investimenti srl appartenente alla società fallita, il curatore - pur non essendo obbligato - aveva comunicato all'altro socio Pubblifirma srl a mezzo PEC in data 14.02.2017, all'indirizzo desumibile dalla visura della Camera di Commercio (pubblifirma@legalmail.it) - che vi era stata la citata offerta di acquisto del 56% del capitale sociale (di euro 5.000,00) e aveva invitato *"la S.V. a voler formulare proposta irrevocabile di acquisto in aumento della quota di partecipazione, entro dieci (10) giorni dalla presente. Decorso detto termine senza riscontro, la S.V. s'intenderà rinunciataria e decaduta dal diritto di prelazione nell'acquisto delle quote sociali in oggetto. Ogni comunicazione via pec: f50.2016av@procedurepec.it"*; tuttavia, mentre



la ricevuta di <accettazione> della PEC era stata generata regolarmente, l'altra ricevuta aveva generato l'<avviso di mancata consegna> per "indirizzo non valido"; la mancata generazione della ricevuta di avvenuta consegna, relativa ad una notificazione via PEC, doveva imputarsi ad una pratica elusiva del ricevente o comunque a una negligenza dello stesso e non poteva ritenersi ostantiva al corretto perfezionamento della notifica; successivamente, in ossequio a quanto previsto dal piano di liquidazione di cui all'art. 106 L.F. e in mancanza del Comitato dei creditori, previa istanza del 27.02.2017, il curatore era stato autorizzato dal Giudice Delegato al fallimento in data 07.03.2017 alla cessione della quota sociale, avvenuta poi per atto notarile;

- la somma offerta per l'acquisto delle quote sociali era stata ritenuta congrua dal curatore dal momento che dall'ultimo bilancio pubblicato dalla NOVASPES Investimenti s.r.l. (anno 2014) emergeva che la società era inattiva e che il patrimonio netto (negativo) era pari a euro 10.220,00, mentre dalla comunicazione intercorsa con il commercialista di NOVASPES risultava dalla <bozza di bilancio> relativa all'anno 2015 che vi fosse un patrimonio netto (negativo) pari a euro 16.201,00, sicché la quota della Urciuli Group's al momento della vendita della quota alla Montanari era pari a zero.

Ciò premesso, il Fallimento formulava le seguenti conclusioni:

"...rigettare tutte le domande proposte dalla società Pubbli.Forma Srl nei suoi confronti perché temerarie ed infondate...".

VI

La causa, respinte le richieste istruttorie, era posta in decisione all'udienza del 25.11.2021 sulle conclusioni di cui al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. ECCEZIONE DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Il convenuto Coppola ha eccepito l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere delle domande proposte nei suoi confronti ai sensi dell'art. 25 dello statuto, secondo cui *"Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorge fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra*



i detti organi o i membri di tali organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un unico arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. // Si applicano le norme di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5”.

L'eccezione è ammissibile, dal momento che il Coppola si è tempestivamente costituito in data 26.10.2018 per l'udienza del 15.11.2018.

L'eccezione è anche fondata, dal momento che le domande proposte nei confronti del Coppola (accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c.; inibitoria al compimento di attività dannose per la società; accertamento della violazione del dovere di buona fede; richiesta di danni) ricadono nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria sopra richiamata, trattandosi di controversie tra il socio e la società e l'organo amministrativo dipendenti dall'attività sociale.

Il tribunale è quindi incompetente a conoscere delle domande proposte nei confronti del Coppola, essendo competenti gli arbitri.

Restano invece di competenza dell'autorità giudiziaria le altre domande proposte dall'attrice nei confronti della società e della socia Montanari, che intenzionalmente non si sono avvalse della clausola compromissoria.

II. VALIDITÀ DELLA CESSIONE DELLE QUOTE

La Curatela ha validamente ceduto alla Montanari le quote di Novaspes detenute dalla fallita Urciuoli Group's s.r.l..

Il diritto di prelazione che lo statuto di Novaspes riconosce, in determinati casi di trasferimento delle quote sociali, ai soci, non sussiste, ai sensi dell'art. 7.1., quando il trasferimento avvenga a favore di altri soci.

Il testo dell'art. 7.1. è il seguente: “7.1 - *In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci”.*



Nel caso in esame non vi è dubbio che il trasferimento delle quote sia avvenuto a favore di un soggetto, la convenuta Montanari, che era già socia di Novaspes, con la conseguenza che il diritto di prelazione è per statuto escluso.

A prescindere quindi dalla natura delle conseguenze che la violazione della prelazione avrebbe avuto, è la violazione stessa a risultare insussistente.

Non assumono poi significativo rilievo le ipotizzate irregolarità della procedura concorsuale che interessava la fallita venditrice delle quote, trattandosi di questioni che avrebbero dovuto – in astratto – essere fatte valere davanti al tribunale fallimentare.

III. LA VALIDITÀ DELLE DELIBERE E DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA CESSIONE DELLE QUOTE

Essendo valida la cessione delle quote, nessuna invalidità “derivata” può viziare le deliberazioni assembleari e in generale gli atti successivi.

Quanto all’invalidità delle deliberazioni e di tutti gli atti posti in essere dai coniugi Montanari e Coppola “*per motivo illecito determinante, poiché adottate con l’abuso di potere del socio di maggioranza solo ed esclusivamente per perseguire un interesse proprio diverso da quello sociale, con conseguente compromissione del diritto del socio di minoranza*”, deve osservarsi che l’abuso o eccesso di potere da parte della maggioranza configura una violazione dei doveri di buona fede e di correttezza, è causa di annullabilità delle deliberazioni e deve essere provato dal socio di minoranza che lamenti la violazione dei suoi diritti (cfr. Cass. 20625/20).

Nel caso in esame tale onere non è stato assolto.

In particolare non risulta provato che gli aumenti di capitale non fossero giustificati dalla situazione patrimoniale della società, né che vi fosse una ragionevole probabilità di successo nel coltivare la causa promossa contro Amga e CIF, né che il compenso dell’amministratore fosse sproporzionato ai suoi compiti.

Non può poi desumersi dall’esistenza di un preliminare di cessione delle quote di Novaspes stipulato dalla Montanari con AMGA Energia Servizi s.r.l. che vi sia stato “*un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, nonché uno schema, in concreto, preordinato atto ad*



avvantaggiarli ingiustificatamente in danno del socio di minoranza, in violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto.”.

Secondo l'attrice “ ... dalla lettura di tale accordo, assolutamente illegittimo poiché contrario allo statuto societario e foriero di atti posti in danno alla società, si rileva un disegno secondo il quale la Sig.ra Montanari e il Sig. Coppola si impegnavano all'acquisizione della totalità delle quote di NOVASPES per poi cederle alla società AMGA ENERGIA in cambio di un determinato importo;...”.

In realtà il preliminare rivela semplicemente l'intento della Montanari di acquisire la totalità delle quote di Novaspes e di cederle ad Amga, cosa che configura un'operazione non illecita.

IV. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, il tribunale deve dichiarare la propria incompetenza a conoscere delle domande proposte nei confronti del Coppola, essendo competenti gli arbitri.

Le altre domande dell'attrice devono essere respinte.

Le spese seguono la soccombenza a vanno poste, anche quelle sostenute dal terzo, la cui chiamata in giudizio è conseguenza dell'iniziativa processuale dell'attrice, a carico di Pubbl.Forma; tali spese si liquidano:

- in favore di Novaspes Investimenti s.r.l., Montanari Loretta e Coppola Giuseppe, in € 16.548,00 per compensi professionali (€ 2025,00 per la fase di studio, € 1349,00 per la fase introduttiva, € 3560,00 per la fase istruttoria, € 3409,00 per la fase decisoria, € 6205,80 per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
- in favore di Fallimento Urciuoli Group's s.r.l. in € 10.343,00 per compensi professionali (€ 2025,00 per la fase di studio, € 1349,00 per la fase introduttiva, € 3560,00 per la fase istruttoria, € 3409,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Non si ravvisano i presupposti per condannare personalmente, ai sensi dell'art. 94 c.p.c., il legale rappresentante dell'attrice al pagamento delle spese processuali, non essendovi sufficienti elementi da cui desumere una situazione di mala fede o di colpa grave.





P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra

PUBBLI.FORMA S.R.L.

contro

NOVASPES INVESTIMENTI S.R.L.

COPPOLA Giuseppe

MONTANARI Loretta

con l'intervento di

FALLIMENTO URCIUOLI GROUP'S SRL

così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza del tribunale a conoscere delle domande proposte nei confronti di Coppola Giuseppe, essendo competenti gli arbitri;
- b) fissa per la riassunzione il termine di mesi tre;
- c) respinge le domande proposte nei confronti di Novaspes Investimenti s.r.l., Montanari Loretta e Fallimento Urciuoli Group's s.r.l.;
- d) dichiara tenuta e condanna Pubbl.Forma s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida:
 - in favore di Novaspes Investimenti s.r.l., Montanari Loretta e Coppola Giuseppe, in € 16.548,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
 - in favore di Fallimento Urciuoli Group's s.r.l. in € 10.343,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.



Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 7.10.2022

l'estensore

il presidente

dott. Vittorio Serra

dott. Fabio Florini

Arbitrato in Italia

